



«Tecnica dipl. SSS» / tecnico dipl. SSS»

Quadro della situazione

Sintesi (Management Summary)

Aprile 2006

Impressum

Herausgeber:

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Sprachen:

Deutsch, Management Summary in Deutsch, Französisch und Italienisch

Layout:

BBT

Kontakt:

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT, Effingerstrasse 27, 3003 Bern
Telefon: +41 (0)31 322 21 29, dominic.volken@bbt.admin.ch

© Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet.

Internet:

www.bbt.admin.ch

Sintesi (Management Summary)

L'11 marzo 2005 è entrata in vigore l'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori¹ con gli allegati specifici dei rami dei quali fa parte anche il campo della «tecnica». Fra l'altro, in questi allegati sono menzionati i titoli che vengono rilasciati. Consapevoli che il mantenimento del titolo di «tecnico dipl. SSS» al posto di «ingegnere dipl. SSS» può dar adito a discussioni, per vari motivi abbiamo rinunciato a introdurre il titolo di ingegnere a livello di scuola specializzata superiore.

Il presente rapporto costituisce una base di discussione per l'ulteriore procedura decisionale concernente il rilascio del titolo di ingegnere ai tecnici. A questo scopo esso contiene un compendio di diverse fonti, come messaggi e testi di legge, rapporti, letteratura svizzera ed estera nonché valutazioni e dichiarazioni dei rappresentanti coinvolti. Le argomentazioni di entrambe le parti vengono contrapposte e valutate allo scopo di sintetizzare i punti di consenso e di dissenso.

La contrapposizione fra cicli di studio del campo specifico «tecnica» a livello di scuola specializzata superiore e a livello di scuola universitaria professionale dimostra che ci sono differenze su alcuni punti essenziali. Così, per l'ammissione alla scuola universitaria professionale è richiesto il possesso di una maturità professionale associata ad una formazione professionale di base in una professione affine all'indirizzo degli studi, mentre per la scuola specializzata superiore è sufficiente un attestato federale di capacità. Inoltre, nelle scuole universitarie professionali, le scuole stesse e i cicli di formazione vengono accreditati, mentre nelle scuole specializzate superiori i cicli di formazione devono sottostare alla procedura di riconoscimento da parte dell'Ufficio federale. Nell'ambito della revisione, le scuole universitarie professionali si sono convertite al sistema di Bologna introducendo due livelli nei propri cicli di studio: bachelor e master. Il ciclo di studio bachelor ha una durata di almeno tre anni (si devono raggiungere 180 punti di credito secondo l'*European Credit Transfer System ECTS* che corrispondono a un carico di lavoro di circa 5400 ore), nelle scuole specializzate superiori il volume di formazione è indicato complessivamente con 3600 rispettivamente 5400 ore di studio². Entrambi i concetti - ore di lavoro e ore di studio - comprendono il tempo di presenza e il tempo medio richiesto per lo studio individuale. Infine, a differenza delle scuole universitarie professionali, le scuole specializzate superiori non si dedicano alla ricerca.

Non vi è ancora chiarezza a proposito di un preciso profilo di ingegnere: ciò rende praticamente impossibile stabilire se i cicli di formazione del campo specifico «tecnica» a livello di scuola specializzata superiore abbiano sufficienti requisiti di contenuto per poter rilasciare un titolo di «ingegnere».

Non si può dimenticare l'argomentazione formulata dagli oppositori del titolo di «ingegnere SSS» a proposito del pericolo di scambio di lettere esistente nella lingua tedesca (*HF = höhere Fachschule*, scuola specializzata superiore e *FH = Fachhochschule*, scuola universitaria professionale). Il titolo di «ingegnere» non viene più rilasciato dalle scuole universitarie professionali, tuttavia i titoli di «ingegnere SUP» secondo il diritto previgente, continuano ad essere protetti. In questo senso, il titolo non diventa libero. Anche coloro che hanno conseguito in passato il titolo di «ingegnere» porteranno e utilizzeranno tale titolo. A ciò si aggiunge che la SPF di Losanna continuerà a rilasciare la denominazione professionale di «ingegnere» in aggiunta ai titoli di master. A livello universitario, il titolo di «ingegnere» continua dunque ad essere utilizzato con il conseguente pericolo di confusione con i titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali SUP.

¹ Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61).

² 3600 ore di studio per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità nello stesso settore; 5400 ore di studio per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello secondario 2 (art. 3 dell'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori).

Si può tuttavia ammettere che il titolo di «tecnico dipl. SSS» sia sufficientemente accettato almeno in Svizzera. Tra l'altro, ciò è confermato anche dalle dichiarazioni di coloro che sostengono l'auspicato titolo di «ingegnere SSS». Inoltre risulta difficile valutare in modo più preciso la situazione dei tecnici che lavorano all'estero o che hanno professionalmente a che fare con l'estero. Si può comunque affermare che il titolo di «tecnico» crea qualche difficoltà a contatto con l'estero, difficoltà dovute innanzitutto alla notevole differenza fra i sistemi di formazione professionale di altri Paesi rispetto a quello svizzero. Inoltre, attualmente nell'UE non esiste un sistema uniforme per classificare le formazioni professionali. L'utilizzo della denominazione «ingegnere» non può essere attribuito in modo univoco esclusivamente al livello universitario. Vi è comunque la possibilità di completare il titolo con un *diploma supplement*. Si potrebbero in tal modo evitare gli svantaggi presenti sul mercato del lavoro e riconducibili alla mancata conoscenza del titolo di «tecnico».

In futuro e in considerazione del processo di Copenhagen, l'importanza di un titolo appropriato diminuirà, in quanto i diplomi di formazione possono essere classificati in modo univoco a livello europeo in un quadro di qualifiche. Tutte le qualifiche formalmente riconosciute di un Paese vengono espressamente collegate fra loro tramite QNQ³. I diplomi diventano comparabili e trasparenti e non sarà tanto il titolo ad essere determinante, bensì l'inserimento del diploma nel quadro delle qualifiche. Nel corso di questo processo si dovranno allestire anche chiari profili per l'attribuzione del diploma. In base a questa attribuzione, si dovrà quindi determinare il titolo adeguato per i diplomati. Anche gli sforzi profusi dall'associazione mantello EurEta sono d'aiuto, come confermato dai rappresentanti dei rami provenienti dalla Svizzera. EurEta vuole conseguire il riconoscimento internazionale dei diplomi dei propri membri registrati e la protezione dei loro titoli professionali. Sia in Svizzera sia in Europa sono attualmente in atto degli studi intesi anche a definire un profilo di ingegnere.

L'intero rapporto può essere ottenuto in tedesco presso l'UFFT telefonando al seguente numero: 031/ 324.90.07

³ QNQ: Quadri nazionali di qualifiche.